

N. R.G. 11634/2018 VG

N. 154/2018 REGISTRO DELLE IMPRESE



## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Oggi **26 novembre 2018**, alle ore 11.00, innanzi al Giudice del Registro delle imprese sono comparsi:

- o la dr.ssa E. F., funzionaria del Registro delle imprese;
- o per i ricorrenti R. M. e L. C., l'avv. DALLU' e l'avv. POZZI.

La difesa dei ricorrenti esibisce, riservandosene il deposito telematico, la documentazione relativa alla notifica nei confronti di F. A., eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc con spedizione della raccomandata il 17.10.2018 e sua ricezione il 22.10.2018 da parte del destinatario.

Si dà atto che ad ore 11.10 nessuno compare per il sig. F. A., il cui difensore avv. M. B. ha peraltro depositato nel fascicolo telematico istanza di visibilità dello stesso.

La difesa dei ricorrenti insiste per la cancellazione della cancellazione della SRL dal Registro delle imprese riportandosi al ricorso e in particolare:

- rilevando la carenza del bilancio finale di liquidazione, carenza che appare evidente ove lo si confronti con i dati risultanti sempre dal Registro delle imprese e riguardanti in particolare la cessione della azienda sociale effettuata in data 27 aprile 2017 e di cui al doc. prodotto sub A9, cessione iscritta anche presso il Registro delle imprese, come risulta dalla visura prodotta sub doc. 1 a pag. 6.;
- sottolineando che quindi, in sostanza, emerge già dai dati documentali iscritti nel Registro delle imprese che il bilancio finale di liquidazione, depositato in data 19.12.2017, non riporta le vicende economiche rilevanti, presentando tutte le voci attive allo zero,
  - o mentre dal contratto di cessione d'azienda risultano emesse in pagamento del corrispettivo dovuto alla SRL cambiali con scadenza nel 2017 e negli anni successivi fino all'ultima del 30 ottobre 2022;
- richiamando il precedente di cui al provvedimento 1.8.2011 del Giudice del registro di Milano, precedente del quale consegna copia di cortesia e il caso deciso dal quale presenta aspetti omogenei rispetto a quello oggi in discussione.

La dr.ssa F. si rimette alla decisione del Giudice, rilevando peraltro che non pare possibile onerare il Conservatore della verifica di tutti gli atti depositati per ciascuna SRL della quale viene depositato il Bilancio finale.

Il Giudice

si riserva di provvedere.

Il Giudice

*Elena Riva Crugnola*

Successivamente



il Giudice

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

rilevato che con **ricorso** depositato il 17.8.2018 **R** **M** **e L** **C**

- affermandosi **creditori della SRL IN LIQUIDAZIONE**,

hanno chiesto disporsi ex art. 2191 cc la **cancellazione della iscrizione relativa alla cancellazione della SRL dal Registro delle Imprese**, illustrando al riguardo che la cancellazione è stata preceduta dal deposito di un bilancio finale di liquidazione all'1.12.2017 inidoneo,

- in particolare non esponendo alcuna posta relativa a crediti quando invece -come chiarito in particolare dalla difesa nell'udienza del 26.11.2018- dalla stessa visura camerale relativa alla SRL risulta iscritto atto di cessione di azienda stipulato il 27.4.2017 e recante previsione di un pagamento differito del corrispettivo della cessione con scadenze cambiarie fino all'ottobre 2022;

rilevato che il soggetto richiedente la iscrizione della quale è chiesta la cancellazione -vale a dire il **liquidatore della SRL F A** - non è comparso nel presente procedimento nonostante la tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a cura dei ricorrenti;

ritenuto che il **ricorso** debba essere **accolto**, dovendosi al riguardo considerare:

- da un lato l'ammissibilità di cancellazione, ex art.2191 cc, di iscrizione relativa alla cancellazione di società dal Registro delle imprese in tutti i casi nei quali difettino i presupposti di legge per tale iscrizione e, in particolare, difetti il deposito di bilancio finale di liquidazione riconducibile allo schema legale,
  - ammissibilità affermata da un orientamento già seguito in precedenti provvedimenti di questo Giudice del registro e del Tribunale di Milano in sede di reclamo (cfr., ad esempio, Giudice del registro Milano 1.8.2011 nel proc. n.20/2011 GR, Giudice del registro Milano 31.12.2013 nel proc. n. rg vg 3455/2013, Tribunale Milano 22.11.2013 nel proc. n. rg vg 8851/2013, provvedimento quest'ultimo reperibile sul sito [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it) ), alla cui motivazione può qui farsi rinvio in particolare quanto alla compatibilità di tale orientamento;
  - sia con la ormai consolidata interpretazione del novellato art.2495 cc di cui da ultimo a Cass. S.U. 22.2.2010 n.4062, trattandosi di interpretazione la quale,
    - nell'affermare che la nuova norma ricollega alla iscrizione presso il Registro delle imprese della cancellazione della società l'effetto costitutivo della estinzione della società stessa, non comporta di per sé l'inapplicabilità dell'art.2191 cc per i casi nei quali la cancellazione della società sia stata iscritta non sussistendone le condizioni di legge, come confermato dalla motivazione da ultimo di Cass, S.U. 9.4.2010 n.8426;
  - sia con la disciplina di cui al secondo comma dell'art.2495 cc, che legittima i creditori sociali insoddisfatti a far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione, posto che:
    - se è vero che da tale disciplina può trarsi la non configurabilità del pagamento di tutti i creditori sociali quale presupposto di cancellazione della società,
    - è poi anche vero che proprio tale disciplina rende centrale, rispetto alla posizione dei creditori sociali, la funzione del bilancio finale di liquidazione, in sostanza chiamato a dare la misura della (eventuale) responsabilità degli ex soci,



- così confermandosi la rilevanza di tale bilancio quale presupposto di cancellazione dell'ente e, dunque, la necessità del controllo (del Conservatore prima e del Giudice del registro poi) sulla idoneità formale del documento contabile presentato dal liquidatore;
- d'altro lato, poi, le risultanze documentali sottolineate dai ricorrenti quanto alla non corrispondenza del bilancio finale del quale è stata richiesta l'iscrizione il 19.12.2017 alle vicende sociali a loro volta documentate tramite iscrizione sempre nel Registro delle imprese,
  - in particolare il bilancio finale (cfr. all.1 nota del Conservatore) non indicando alla voce "crediti" dell'attivo alcun valore quando invece dalla p.6 della visura prodotta dai ricorrenti risulta iscritto atto di cessione di azienda 27.4.2017,
  - dal cui tenore (come estratto dal Registro, cfr. doc. A9 ricorrenti) emerge la previsione del pagamento del corrispettivo da parte dell'acquirente in favore della SRL in via differita per euro 105.000,00 a mezzo di cambiali l'ultima scadenza delle quali è indicata al 30.10.2022 e, dunque, in epoca ben successiva all'esercizio al quale si riferisce il bilancio finale,

si che, in definitiva, il bilancio in discussione **non pare riconducibile allo schema legale tipico di documento contabile che dia conto degli esiti liquidatori come previsto dall'art.2492 cc**, risultando in contrasto con dati di per sé ricavabili dallo stesso Registro delle imprese e attestanti la permanenza -alla data di redazione del bilancio- di crediti ancora da riscuotere in capo alla SRL e dunque la necessità di ulteriori attività di liquidazione,

○ tale difformità essendo poi valutabile anche nell'ambito del c.d. controllo qualificatorio di competenza del Giudice del registro in quanto, appunto, emergente *de plano* dai dati iscritti; ritenuto quindi che, per i motivi fin qui esposti, **la iscrizione in discussione sia avvenuta in mancanza dei presupposti di legge e ne vada quindi ordinata la cancellazione;**

**P.Q.M.**

visto l'art.2191 cc;

ordina la cancellazione dal Registro delle imprese della iscrizione 23.4.2018 relativa alla cancellazione dal Registro della SRL

Milano, 28 novembre 2018.

Il Giudice del registro delle imprese

*Elena Riva Crugnola*

